

LA SINISTRA



Città di Castello - CDC-01-PG
Prot. 0016281 17/04/2020
Tit : 2.3
Documento E

Al Sindaco del Comune di
Città di Castello
Al Presidente del Consiglio del Comune di
Città di Castello

MOZIONE

Oggetto: Redazione del REGOLAMENTO COMUNALE per un Piano di localizzazione delle stazioni radio-base, Mappatura delle installazioni esistenti, Individuazione delle zone per le installazioni di impianti di telecomunicazioni

CONSIDERATO CHE:

- * il posizionamento dei ripetitori di telefonia mobile è foriero di proteste, timori e manifestazioni ostili dei cittadini per i potenziali riflessi negativi sulla salute;
- * anche se la normativa nazionale non concede alle Amministrazioni Pubbliche il potere di opporsi all'installazioni di nuove antenne, le stesse Amministrazioni hanno comunque la possibilità di dotarsi di adeguati strumenti per trattare con i gestori telefonici sia sul numero che sulla localizzazione;
- * le Amministrazione Pubbliche, per tutelare il diritto dei cittadini alla salute, dovrebbero cercare di posizionare gli impianti il più possibile lontano dalle abitazioni e da qui la necessità di dotarsi, in via preventiva, di un piano di possibili localizzazioni che determinino le aree dove sarà in futuro possibile installare antenne, tenendo conto del principio di precauzione e minimizzando l'esposizione della popolazione;

PREMESSO CHE :

- * il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato, in data 12 luglio 1999, la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando che :
 - a) sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b) si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni ed analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica;
 - c) gli Stati membri devono considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovere la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottata;
- * la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone come obiettivo la tutela della salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute, sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;

- * con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione anche per la valutazione degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione stessa
- * la Legge Regionale n. 9 del 14 giugno 2002, che disciplina nella Regione Umbria " *La tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* ", nel rispetto del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE e dei principi fondamentali della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e che tale Legge, all'articolo 4 stabilisce la " *Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio* "; all'articolo 5, le *Competenze regionali* "; all'articolo 6 le " *Competenze delle province* "; all'articolo 7 le " *Competenze dei Comuni* ";
- * la Legge Regionale del 23 dicembre 2013, n. 31 la quale detta le " *Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni* "
- * la Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 " *Testo unico governo del territorio e materie correlate* ";
- * il Regolamento Regionale n.2 del 18 febbraio 2015: " *Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1* " ;
- * deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 228 : " *Approvazione delle linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L.R. n. 31/2013* ", la quale prevede i " *Criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici* ";
- * deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 229: " *Approvazione delle linee guida, sostitutive del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n. 9/2002, previste dall'art. 27, comma 7, della L.R. n. 31/2013* ", la quale stabilisce le linee guida per: 1) *L'elaborazione dei piani di rete e programmi di sviluppo*, 2) *L'installazione di nuovi impianti radioelettrici o la modifica di impianti esistenti*, 3) *Le procedure di risanamento di impianti radioelettrici*;
- * la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D. Lgs. n. 159 del 01 agosto 2016 con la modifica D. Lgs. N.81 del 09 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
- * il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientati da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi;

VISTO CHE

- * i " *FridaysForFuture* " scaturiti da Greta Thunberg hanno posto con forza sulle piazze mondiali e nella politica i temi relativi all'ambiente, alle scelte consapevoli ed alla sostenibilità tra le quali rientrano anche le tematiche ambientali e sanitarie relative all'elettrosmog;
- * il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che " *Quando le attività umane possono portare ad un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno* ";
- * la Legge 36/2001 ha chiesto: al Ministero della Salute di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica, di cancerogenesi sperimentale e, di concerto con Ministero dell'Ambiente ed al MIUR, lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale; alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche ed indica che è competenza dei Comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;

- * la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall'art.10 comma 1 della Legge 36/2001, intimando ai Ministeri Ambiente, Salute ed Istruzione ad ottemperare;
- * secondo l'OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici, mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%). Questo comporterebbe che su Città di Castello si potrebbe stimare un problema che potrebbe riguardare 2.000 - 4.000 cittadini;
- * ad ottobre 2013 la Regione Basilicata considera l'elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell'elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

RITENUTO CHE

- * la Legge 36/2001 prevede all'articolo 8 comma 5 il finanziamento delle attività di controllo e monitoraggio, finanziamento integrato mediante la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 15;
- * nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell'arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta ad una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;
- * l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'OMS, da maggio 2011 ha inserito le onde elettromagnetiche nel gruppo 2B (possibili cancerogeni), gruppo che comprende agenti quali, ad esempio, il DDT, il Piombo, i Bitumi o i Pesticidi clorofenossiderivati;
- * il 14 dicembre 2018 l'ISDE, ovvero l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, ha reso noto come gli attuali limiti, europei ed italiani, valutino i soli effetti termici acuti tralasciando sia gli effetti biologici sia i problemi legati alle esposizioni a lungo termine; è stato fatto presente che per la nuova tecnologia 5G si stima un numero installato di dispositivi interconnessi dell'ordine di milioni per chilometro quadro, rendendo praticamente impossibile che qualsiasi zona possa rimanere, come attualmente, libera da esposizioni ad onde elettromagnetiche;
- * dal quadro applicativo dell'articolo 8 comma 6 della Legge n. 36/2001, si evince che il Comune possa non solo regolamentare la disposizione degli impianti ma possa anche definire un piano di Localizzazione delle Antenne volto a garantire il servizio offerto dai gestori ma minimizzando l'esposizione e quindi salvaguardando la salute e come, in caso di ricorsi da parte dei gestori su piani analoghi, è stato valutato giuridicamente a favore dei Comuni che avevano sostenuto la pianificazione con una adeguata istruttoria tecnica a supporto (Consiglio di Stato Sezione IV n. 2055 del 13 aprile 2010, Cassazione Sezione III n. 722 del 21 marzo 2013, TRGA Bolzano n. 262 del 13 settembre 2016);
- * a marzo 2019, l'Advisory Group, composto da 29 scienziati di 18 diversi Paesi ha definito le priorità per il programma nel periodo 2020-2024 per lo IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro) dell'OMS indicando tra esse la rivalutazione e riclassificazione degli effetti delle onde elettromagnetiche anche a seguito dei risultati degli studi scientifici degli ultimi anni, così come richiesto da tempo da diversi altri scienziati a livello internazionale;

RILEVATO CHE

- * le modifiche introdotte con Decreto Legge n. 179/2012 presentano due aspetti fortemente critici ed in contrasto rispetto allo scopo di sicurezza e salute previsto dalla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e dalla Direttiva Europea 2013/35/UE e cioè:
 - 1 - il valore mediato nelle 24 ore comporta che nella stima previsionale siano prese in considerazione anche le ore notturne che, normalmente, presentano valori di emissioni molto basse consentendo quindi all'operatore di poter rientrare in media anche se nelle ore diurne la popolazione è esposta a valori ben più alti del limite previsto;

2 - il passare a una stima previsionale basata su dati forniti dall'operatore pone dubbi in merito al conflitto di interessi che si genera in quanto i dati del controllato per valutare il superamento dei limiti sono forniti al controllore direttamente dal controllato stesso;

* la Direttiva Europea 2013/35/UE recepita con D. Lgs. 159/2016, pur considerando i soli effetti termici, riprende quanto riportato nella Raccomandazione Europea ed indica che per il calcolo del superamento dei limiti riportati si debba utilizzare il valore medio calcolato su un periodo di 6 minuti, in controtendenza con quanto invece si è indicato mediante il Decreto Legge n. 179/2012;

* la Risoluzione del Consiglio Europeo n. 1815 del 2011 richiede a tutti i Paesi membri di "prendere tutte le misure ragionevoli per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici" e "l'Assemblea raccomanda vivamente di applicare il principio di precauzione che copre sia i cosiddetti effetti termici, sia gli effetti atermici o biologici delle emissioni elettromagnetiche";

* la Linea Guida "Europa EM-EMF" 2016 riporta che "esiste una forte evidenza che l'esposizione a lungo termine a determinati livelli di EMF rappresenta un fattore di rischio per malattie quali alcuni tumori, malattia di Alzheimer, ..." e che "i sintomi comuni di EHS (ipersensibilità elettromagnetica) includono mal di testa, difficoltà di concentrazione, depressione, mancanza di energia, stanchezza e sintomi di influenza";

* il Dirigente di ricerca nel Dipartimento Ambiente e Salute e responsabile del reparto di epidemiologia ambientale e sociale dell'Istituto Superiore di Sanità sostiene che, al di sopra di valori di 0,3 - 0,4 microtesla, aumentano, oltre le leucemie infantili, diversi tipi di tumori;

* il 13 marzo 2019 il Tribunale di Monza ha condannato INAIL nel riconoscere come malattia professionale quella causata dall'esposizione delle onde elettromagnetiche, consolidando la posizione della Magistratura italiana sempre più propensa a correlare il legame tra effetti biologici ed esposizione;

VALUTATO CHE

* i Comuni hanno la competenza riconosciuta loro dalla normativa nazionale e regionale per regolamentare e pianificare l'installazione delle antenne per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici senza precludere il servizio gestito dagli operatori attuando, quindi, una zonizzazione elettromagnetica analoga alla zonizzazione acustica;

* i controlli, da normativa, devono essere eseguiti considerando anche la sezione verticale del corpo umano e non solo la distanza. Inoltre è necessario che il Piano di localizzazione Antenne sia sviluppato secondo un piano 3D, considerando anche le diverse quote e non solo le distanze rispetto al punto di emissione;

* la zonizzazione elettromagnetica permetterebbe una semplificazione delle pratiche autorizzative e di controllo per le nuove installazioni o l'aggiornamento delle esistenti. Si potrebbe verificare altresì in modo rapido se le richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, risultano ricadere in un'area con elevati valori espositivi o meno, tutelando salute ed ambiente, mentre permetterebbe ai gestori di avere maggiore consapevolezza delle zone con scarsa qualità di servizio e livelli emissivi valutando sistemi e condizioni in cui si andranno ad eseguire le attività;

* si rende necessaria la predisposizione di una rete diffusa di monitoraggio permanente dell'elettrosmog che consenta il controllo costante dell'ambiente e sia liberamente accessibile ai cittadini per visualizzare la situazione emissiva esistente, dato che gli studi dello IARC nei prossimi 5 anni potrebbero portare ad una variazione della classificazione di pericolosità di tutti i campi elettromagnetici;

RICONOSCIUTO CHE

* La mancanza di un piano di localizzazione delle antenne, la cui responsabilità ricade sia nell'operato delle amministrazioni di tutti i Comuni, sia precedenti sia in quelle attuali, come indicato nel codice delle Comunicazioni del settembre 2003, rappresenta la criticità dei Comuni stessi per poter valutare e definire i luoghi consoni ad ospitare stazioni SRB (Stazioni Radio Base) e, tenendo conto del principio di minimizzazione del rischio, individuare zone il più possibile

lontano da abitazioni o edifici pubblici ad alta frequentazione (scuole, asili, ospedali, case di cura, chiese) e parchi, le cosiddette zone sensibili. Ciò per ottimizzare le richieste dei gestori che altrimenti potrebbero localizzare le SRB spargendole nel territorio senza un piano di valutazione atto a ridurre l'impatto sulla popolazione;

* si rivela fondamentale ed improcrastinabile provvedere, sull'intero territorio comunale, alla pianificazione di un sistema di corretta allocazione o di eventuale delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile mediante revisione delle norme attuali e redazione di un regolamento per il controllo dei campi elettromagnetici;

* tale provvedimento garantirebbe una gestione responsabile della problematica e potrebbe contribuire, tra l'altro, ad evitare o smorzare anche i conflitti che sorgono tra amministrazione e cittadini;

* solide regole comunali in materia garantirebbero anche l'adempimento dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, il quale sancisce che " *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...*"

* circa 200 Sindaci in Italia hanno vietato l'installazione della tecnologia 5 G e taluni hanno emesso relativa ordinanza;

Tutto ciò premesso, ed allegando alla presente mozione una traccia indicativa del Regolamento in oggetto,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

* ad attivarsi per la realizzazione di un piano-programma che preveda la redazione di un REGOLAMENTO COMUNALE come da oggetto, attraverso il quale l'intero territorio comunale sia pianificato per individuare aree e localizzazione atte ad ospitare future antenne di telefonia mobile e similari basandosi, nel fare ciò, sul principio di precauzione minimizzando l'esposizione dei cittadini ed escludendo in ogni caso localizzazioni eccessivamente vicine ad abitazioni e luoghi pubblici e privati di alta frequentazione (zone sensibili) o la presenza di soggetti a rischio o, altresì, zone di particolare interesse paesaggistico;

* ad emettere ordinanza, per dare seguito all'Ordine del Giorno n. 85 del 16 settembre 2019, approvato all'unanimità in Consiglio Comunale, che vieti l'installazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale.

* a vietare in tutto il territorio comunale, fino a quando non sia approvato tale Regolamento, l'installazione di alcun impianto di telecomunicazione;

Città di Castello, 17 aprile 2020

Il Consigliere capogruppo LA SINISTRA

Giovanni Procelli

